

DATA	PROT. n.	ORGANO
05/05/2026	7	PRESIDENTE

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» – RGPD.

Designazione del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) *pro tempore*.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione 24 ottobre 2024, n. 165;

visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) (artt. 37-39);

visti, in particolare, gli articoli dal 37 al 39 del predetto Regolamento UE 2016/679 che disciplinano la designazione, la posizione e i compiti del Responsabile della protezione dei dati;

considerato che il citato Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);

considerato, inoltre, che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD);

DATA	PROT. n.	ORGANO
05/05/2026	7	PRESIDENTE

considerato che ai sensi dell'art. 37, par. 1 lett. a) del RGPD, l'Istituto è tenuto alla designazione del Responsabile della protezione dei dati;

considerato, altresì, che il medesimo articolo 37 prevede, al par. 5 che *“il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39”* e che, al par. 6 che *“il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi”*;

vista la relazione\proposta del Direttore generale in data 4 maggio 2026;

tenuto conto che occorre precedere alla designazione del Responsabile della protezione dei dati per l'Istituto, individuando un soggetto in possesso di elevata e qualificata professionalità, al fine di garantire l'efficiente assolvimento dei compiti ascritti a tale figura;

tenuto, altresì, conto che il Responsabile della protezione dei dati, avv. Roberto Di Tucci, è cessato dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età il 1° maggio 2026;

considerato, inoltre, che la procedura prevista per l'individuazione del nuovo Responsabile della protezione dei dati risulta in fase di svolgimento;

considerata, pertanto, la mancanza di una specifica normativa che disciplini la *vacatio* del predetto ruolo nonché l'opportunità di affidare la titolarità dell'incarico ad un soggetto che possa garantirne la continuità della funzione limitatamente al periodo necessario all'individuazione del candidato più idoneo alla nomina definitiva,

DETERMINA

di designare Responsabile della protezione dei dati personali *pro tempore* il dott. Michele Mellone.

Il Presidente

prof. Fabrizio D'Ascenzo